



Repertorio n.51736

Raccolta n.24208

Notaio Paolo Provitera

----- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Registrato presso:

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventicinque il giorno otto del mese di luglio, -

Direzione Provinciale
di Caserta

----- 8 luglio 2025 -----

Ufficio Territoriale
di CASERTA

in Caserta al Corso Giannone n.86. -----

il 10/07/2025

Innanzi a me dottor PAOLO PROVITERA Notaio in Caserta ed

al n. 22825 serie 1T

iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Santa

Maria Capua Vetere, -----

----- SI SONO COSTITUITI -----

I signori: -----

- BOSIO FRANCESCO, nato a Moncalieri (TO) il giorno 28

ottobre 1960 e residente in Biella (BL), via Della

Repubblica n.27, che dichiara di avere il seguente codice

fiscale: BSO FNC 60R28 F335Y; -----

- CAPONE CARLO, nato ad Aversa (CE) il giorno 7 maggio 1954

e residente in Aversa (CE), via Saporito n.30, che dichiara

di avere il seguente codice fiscale: CPN CRL 54E07 A512T; ----

- MASTROIANNI GIANPAOLO, nato a Caserta il giorno 27 aprile

1967 e residente in Caserta, via Paisiello n.36, che

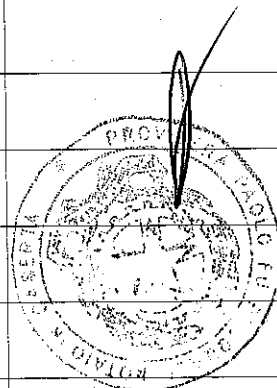
dichiara di avere il seguente codice fiscale: MST GPL 67D27

B963X; -----

- TRAETTINO GIOVANNI, nato a Giugliano in Campania (NA) il

giorno 23 marzo 1943 e domiciliato per la carica ove

appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità



di legale rappresentante dell'Ente **"ASSOCIAZIONE RELIGIOSA**

DELLA CHIESA EVANGELICA DELLA RICONCILIAZIONE" con sede in

Caserta, via Feudo di San Martino n.4, codice fiscale:

81003410800. -----

Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

I costituiti hanno richiesto me Notaio per la stipula del

presente atto regolato come segue: -----

Art.1) Tra i comparenti Bosio Francesco, Capone Carlo e

Mastroianni Gianpaolo è costituita una associazione

denominata **"MAISON DE LA RECONCILIATION ENTE DEL TERZO**

SETTORE" o anche **"MDR E.T.S."** retta dalle norme contenute

nello statuto che viene allegato al presente atto sotto la

lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale. -----

Il costituito Traettino Giovanni, nella spiegata qualità,

interviene al presente atto quale Ente che intende sostenere

l'attività dell'Associazione (Sostenitore). -----

Art.2) L'Associazione, con spirito solidale, si propone di

fornire ai beneficiari i mezzi che consentano loro di

raggiungere un livello di vita dignitoso ed ogni strumento

utile affinché essi possano sviluppare le proprie capacità e

rendersi autonomi ed autosufficienti, in particolare

attraverso l'istruzione scolastica e ciò al fine di

stradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare

le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno

sviluppo sostenibile. -----

L'Associazione pertanto, intende esercitare, in via principale, attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale operando nei settori previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) all'art. 5, comma 1, lettere: -----

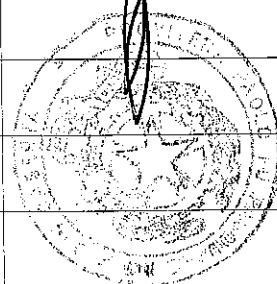
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125. e successive modificazioni. -----

A titolo indicativo e non esaustivo, lo scopo dell'Associazione può essere raggiunto mediante: -----

- la gestione diretta ed indiretta di scuole ed istituti scolastici in Africa, nel rispetto delle norme vigenti in materia, al fine di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, bambini ed adolescenti di entrambi i sessi in età dai 0 (zero) anni ai 18 (diciotto) anni in particolare nella Repubblica Centrafricana che si trovino in condizioni di disagio o difficoltà; -----

- l'educazione fisica, morale ed intellettuale di bambini ed adolescenti, senza discriminazione, ponendo al centro, i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e



della solidarietà; -----

- la formazione integrale della persona nella sua individualità e irripetibilità, in vista della sua maturazione, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose; -----

- l'accoglienza degli alunni svantaggiati per handicap fisici e psichici e/o per le condizioni economiche delle famiglie di provenienza, senza di discriminazione e disparità di trattamento, nonché il supporto alle loro famiglie. -----

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere tutte le attività collaterali, connesse e/o congiunte a quelle che formano l'oggetto principale dell'attività: essa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali necessarie per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione. -----

In ogni caso l'Associazione non ha e non dovrà mai avere scopo di lucro e persegue, in via prevalente o esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste e possibili per un ente del terzo settore in conformità al Codice del Terzo Settore. -----

Art.3) L'associazione ha la propria sede in Caserta, via Feudo di San Martino n.13 ed ha carattere ed operatività

Nazionale ed Internazionale. -----

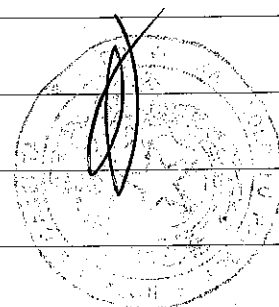
Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà trasferire la propria sede all'interno dello stesso Comune e istituire filiali, agenzie, succursali, rappresentanze e simili anche in altre città d'Italia e/o all'estero, purché non aventi carattere di sede che non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. -----

Art.4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -
Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di istituzioni che per legge, Statuto o regolamento hanno scopi similari e/o complementari allo scopo dell'Associazione. -----

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale. --

Art.5) Il patrimonio dell'Associazione viene inizialmente costituito con le quote associative annuali che, sino a successiva variazione deliberata dall'Assemblea Generale, vengono fissate in euro cento (100,00) annue per ciascun associato. -----

Art.6) Facendo valere la presente adunanza come prima assemblea i costituiti deliberano che a comporre il Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono nominati i



signori: Bosio Francesco, Presidente; Capone Carlo,

Consigliere; Mastroianni Gianpaolo, Consigliere, nonché

Traettino Giovanni, Consigliere, quale rappresentante

dell'Ente "ASSOCIAZIONE RELIGIOSA DELLA CHIESA EVANGELICA

DELLA RICONCILIAZIONE", scelto tra i Sostenitori. -----

I suddetti tutti dichiarano di accettare le cariche di cui

sopra. -----

Essi sono rieleggibili e durano in carica per tre (3) anni. -

Art.6) L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di

ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2025. ---

Art.7) Le spese tutte del presente atto, accessorie e

conseguenziali, cedono a carico dell'associazione. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale,

unitamente all'allegato, ho dato lettura ai costituiti che

lo approvano e confermano sottoscrivendolo con me Notaio. ----

Consta di due fogli scritti con sistema elettronico e con

inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e da me

Notaio completato a mano su facciate cinque e fin qui della

presente. -----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e

minuti trenta. -----

Firmato: -----

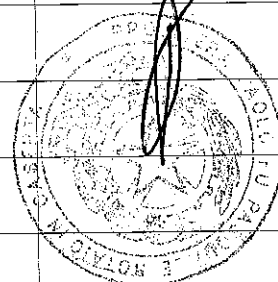
Bosio Francesco -----

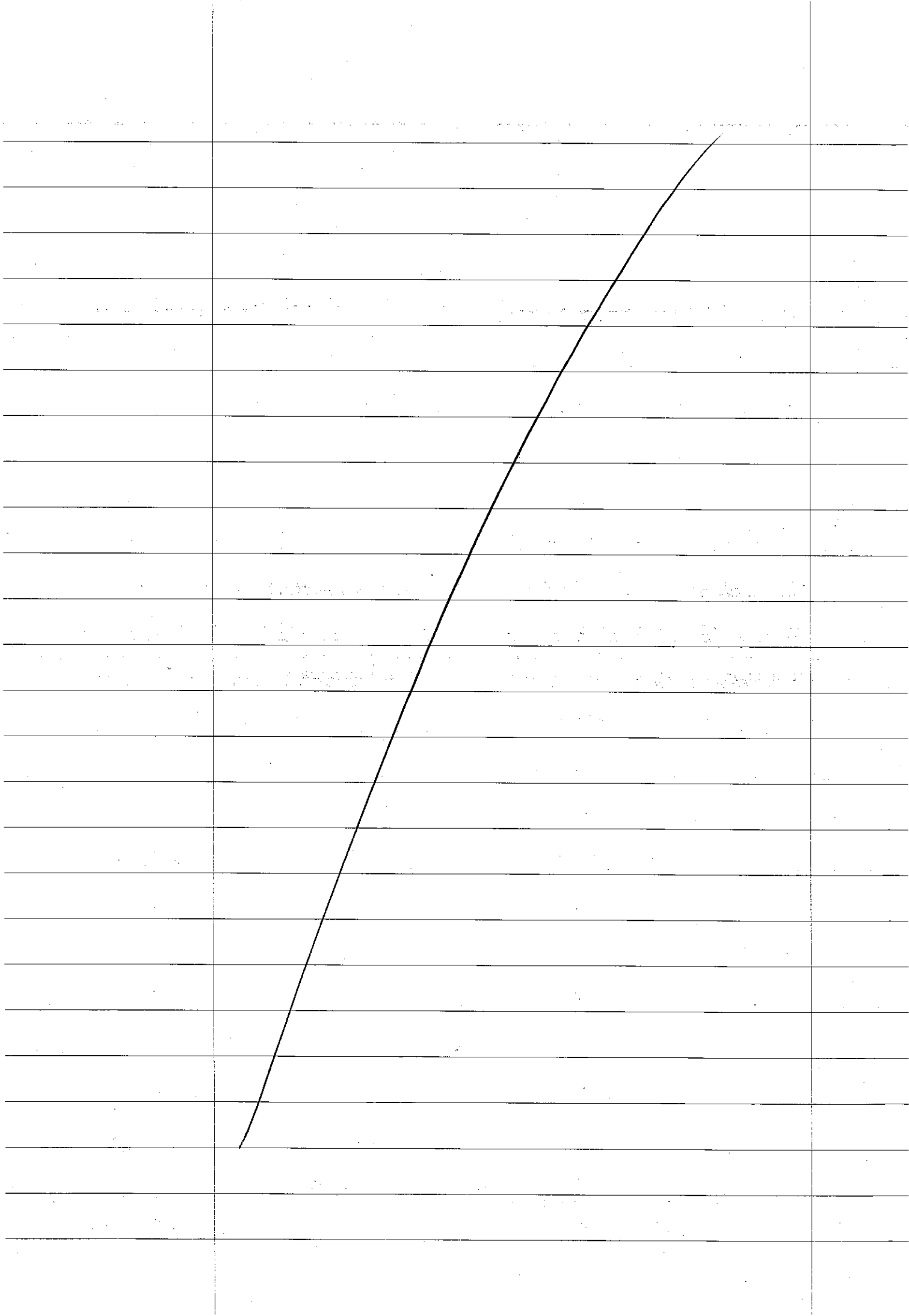
Capone Carlo -----

Gianpaolo Mastroianni -----

Giovanni Traettino -----

Notaio Paolo Provitera con il sigillo -----





----- STATUTO -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

----- Articolo 1 -----

È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata

"MAISON DE LA RECONCILIATION ENTE DEL TERZO SETTORE" o anche

"MDR E.T.S." (di seguito più brevemente designata come

"Ente").

L'Ente è indipendente da governi, movimenti politici,

ideologici o religiosi, organizzazioni, enti e gruppi di

qualsiasi genere e persegue scopi esclusivamente umanitari.

----- Articolo 2 -----

La sede dell'Ente è in Caserta, Via Feudo di San Martino

n.13 ed ha carattere ed operatività nazionali e

internazionali.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Ente potrà

trasferire la propria sede all'interno dello stesso Comune e

istituire filiali, agenzie, succursali, rappresentanze e

simili anche in altre città d'Italia e/o all'estero, purché

non aventi carattere di sede che non dovrà intendersi quale

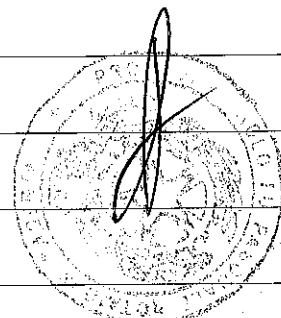
modifica del presente Statuto.

----- Articolo 3 -----

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

Per tutta la durata dell'Ente non potranno essere

distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di



gestione, riserve, fondi o residui di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di istituzioni che per legge, Statuto o regolamento hanno scopi simili e/o complementari allo scopo dell'Ente. -----

Lo scioglimento dell'Ente può essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **SCOPO DELL'ENTE** -----

----- **Articolo 4** -----

1. L'Ente, con spirito solidale, si propone di fornire ai beneficiari i mezzi che consentano loro di raggiungere un livello di vita dignitoso ed ogni strumento utile affinché essi possano sviluppare le proprie capacità e rendersi autonomi ed autosufficienti, in particolare attraverso l'istruzione scolastica e ciò al fine di sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile ("**Scopo dell'Ente**"). -----

2. L'Ente, pertanto, intende esercitare, in via principale, attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale operando nei settori previsti dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 ("**Codice del Terzo Settore**") all'art. 5, co. 1, lettere: -
i) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125. e successive modificazioni. -----

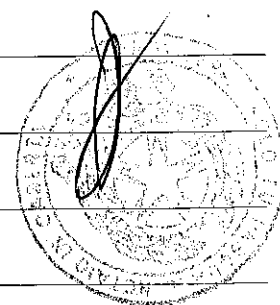
3. A titolo indicativo ma non esaustivo, lo Scopo dell'Ente può essere raggiunto mediante: -----

- la gestione diretta ed indiretta di scuole ed istituti scolastici in Africa, nel rispetto delle norme vigenti in materia, al fine di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, bambini ed adolescenti di entrambi i sessi in età dai 0 (zero) anni ai 18 (diciotto) anni in particolare nella Repubblica Centrafricana che si trovino in condizioni di disagio o difficoltà; -----

- l'educazione fisica, morale ed intellettuale di bambini ed adolescenti, senza discriminazione, ponendo al centro, i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà; -----

- la formazione integrale della persona nella sua individualità e irripetibilità, in vista della sua maturazione, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose; -----

- l'accoglienza degli alunni svantaggiati per handicap



fisici e psichici e/o per le condizioni economiche delle famiglie di provenienza, senza di discriminazione e disparità di trattamento, nonché il supporto alle loro famiglie. -----

4. L'Ente, inoltre, potrà svolgere tutte le attività collaterali, connesse e/o congiunte a quelle che formano l'oggetto principale dell'attività: esso potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, commerciali necessarie per il raggiungimento dello Scopo dell'Ente. -----

5. In ogni caso l'Ente non ha e non dovrà mai avere scopo di lucro e persegue, in via prevalente o esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

6. È fatto divieto all'Ente di svolgere attività diverse da quelle previste e possibili per un ente del terzo settore in conformità al Codice del Terzo Settore. -----

----- **Articolo 5** -----

1. Le risorse economiche per il funzionamento dell'Ente e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni, di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, nonché da raccolte fondi in forma organizzata e continuativa e da attività commerciali marginali. Nell'ambito della propria azione l'Ente coltiverà rapporti di collaborazione con istituzioni, opere e organizzazioni che condividono lo Scopo

dell'Ente. -----

2. Pur mantenendo intatta la propria autonomia, l'Ente potrà far parte di unioni, associazioni, comitati ed altre organizzazioni che abbiano scopi identici ai suoi o che svolgano attività simili o complementari a quella dell'Ente. -----

3. L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari, che prestino la loro attività in modo non occasionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17, 18 e 19 del Codice del Terzo Settore. -----

----- **TITOLO III** -----

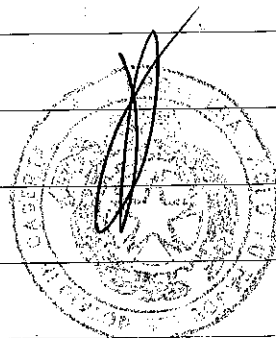
----- **MEMBRI DELL'ENTE** -----

----- **Articolo 6** -----

1. Può essere membro dell'Ente qualunque persona fisica e giuridica che, indipendentemente dalla nazionalità, dall'orientamento politico, ideologico o religioso, condivida lo Scopo dell'Ente e voglia impegnarsi alla sua realizzazione, sostenendo le attività dell'Ente (di seguito "Socio", collettivamente "Soci"). -----

2. Sono Soci di diritto coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo a prescindere dal pagamento dell'eventuale contributo annuale previsto al successivo articolo 11. -----

3. I rapporti tra l'Ente ed i Soci, oltre che dal presente Statuto, sono regolati dagli eventuali regolamenti adottati



dal Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 7** -----

1. Non vi è alcuna limitazione al numero di Soci che, pertanto, è illimitato. -----

2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

3. Il Socio acquisirà il diritto di voto riconosciuto dal presente Statuto al compimento della maggiore età. -----

----- **Articolo 8** -----

1. Per diventare Socio è necessario presentare domanda scritta dichiarando esplicitamente di accettare senza riserva alcuna il presente Statuto e, in particolare, lo Scopo dell'Ente e quant'altro eventualmente indicato dal Consiglio Direttivo e/o previsto dai regolamenti dal precedente articolo 6 comma 3. -----

2. Ai Soci potrà essere richiesto di confermare periodicamente la propria adesione all'Ente e l'intenzione di continuare a partecipare alla realizzazione dello Scopo dell'Ente. -----

3. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo competente a pronunciarsi sulle domande di ammissione all'Ente. Ai fini dell'ammissione quale Socio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei componenti del Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 9** -----

1. La qualità di Socio è personale, non trasmissibile e non comporta l'acquisizione di alcun diritto di proprietà sul patrimonio presente o futuro dell'Ente o alcun diritto di uso su alcuna parte di esso, senza l'espressa preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

2. I Soci cessano di appartenere all'Ente: -----

(i) immediatamente, nel caso di loro recesso, o -----

(ii) a seguito di una delibera assunta ai sensi del successivo comma 3, in caso di gravi motivi morali della loro condotta o allorquando perdono la capacità personale. --

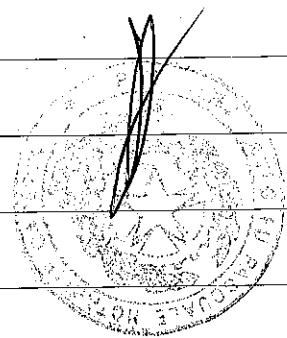
3. In merito a quanto indicato al punto (ii) del precedente comma 2 del presente articolo, la decadenza sarà deliberata dall'Assemblea Generale, che dovrà essere convocata in seduta straordinaria, su proposta di almeno i tre quarti (3/4) dei membri in carica del Consiglio Direttivo, che sottoporranno alla suddetta Assemblea una relazione motivata.

----- Articolo 10 -----

La partecipazione all'Ente comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni che, in base allo Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Ente. -----

----- Articolo 11 -----

1. Se necessario per sostenere le attività dell'Ente, ai Soci può essere richiesto di corrispondere un contributo annuo il cui importo sarà deliberato dall'Assemblea Generale



anno per anno su proposta del Consiglio Direttivo. -----

2. Il contributo è intrasmissibile e non è rivalutabile. ---

----- **Articolo 12** -----

1. Al fine di coinvolgere, direttamente o indirettamente, nei progetti dell'Ente persone e altri enti che intendano sostenerne l'attività senza peraltro assumersi gli obblighi o gli impegni dei Soci, è istituita la categoria dei membri "Sostenitori" (di seguito "**Sostenitori**"). -----

2. Di questa categoria può farne parte qualunque persona fisica o ente, indipendentemente dalla nazionalità, che condivida gli scopi dell'Ente di cui all'articolo 4. -----

3. I Sostenitori possono nominare uno o più rappresentanti (di seguito "**Rappresentanti dei Sostenitori**") con diritto di partecipare ed intervenire all'Assemblea Generale ma senza diritto di voto. -----

4. I rapporti tra l'Ente e i Sostenitori, nonché il numero dei Rappresentanti dei Sostenitori e le modalità e disposizioni inerenti alla loro nomina sono regolati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **ORGANI DELL'ENTE** -----

----- **Articolo 13** -----

1. Sono organi dell'Ente: -----

a) **Assemblea Generale**; -----

b) **Consiglio Direttivo**; -----

d) Presidente; -----

e) Organo di Controllo (facoltativo). -----

2. I membri del Consiglio Direttivo così come il Presidente devono essere Soci. Pertanto, nel caso in cui le persone sopra indicate perdano la qualità di Socio, viene automaticamente meno anche la carica alle medesime conferita.

----- TITOLO V -----

----- ASSEMBLEA GENERALE -----

----- Articolo 14 -----

1. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 36, l'Assemblea Generale è formata dai Soci e, ove eletti, dai Rappresentanti dei Sostenitori. -----

2. Gli enti che abbiano acquisito la qualità di Socio saranno rappresentati nell'Assemblea Generale dal suo legale rappresentante o da una persona fisica munita di delega rilasciata dal rappresentante legale. -----

----- Articolo 15 -----

1. L'Assemblea Generale deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, con almeno otto giorni di preavviso, dal Presidente che apre i lavori e indice la votazione per la costituzione del seggio presidenziale. -----

2. L'Assemblea Generale può essere convocata in riunione straordinaria dal Presidente in qualunque momento, con non meno di quindici giorni di preavviso quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti o i

tre quarti (3/4) dei membri del Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità o inerzia del Presidente, vi provvederà il membro più anziano del Consiglio Direttivo. -----

3. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita - ai Soci, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Rappresentanti dei Sostenitori, nonché ai componenti dell'Organo di Controllo, se esistenti - all'indirizzo comunicato dai soggetti legittimati a parteciparvi come risultante dai libri sociali. Sono considerate forme idonee per la suddetta comunicazione anche gli invii con posta elettronica non certificata, purché l'invio sia confermato dall'avviso di apertura del messaggio.

4. Le riunioni dell'Assemblea Generale si possono tenere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di verificare i risultati della votazione. In tal caso, l'Assemblea Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve riportare

l'indicazione dei luoghi audio e o video impiegati

dall'Associazione, ai quali gli invitati possono collegarsi.

In tutti i luoghi audio e/o video in cui si tiene la

riunione è predisposto il foglio delle presenze. -----

6. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea

Generale è necessario il voto favorevole della maggioranza

degli aventi diritto al voto. È ammesso l'intervento per

delega. Di ogni riunione dell'Assemblea Generale verrà

redatto un verbale firmato dal presidente dell'Assemblea

Generale e dal segretario. -----

7. Salvo diversamente previsto dal presente Statuto, ogni

Socio ha diritto ad un solo voto, esercitabile anche per

delega e che non sia moroso del versamento del contributo

annuo, qualora questo sia stato deliberato dall'Assemblea

Generale su proposta del Consiglio Direttivo. La delega può

essere conferita solamente ad altro Socio. Ciascun delegato

non può farsi portatore di più di tre deleghe. -----

----- Articolo 16 -----

1. Spetta all'Assemblea Generale di: -----

a) esaminare l'indirizzo generale dell'Ente e l'attività del

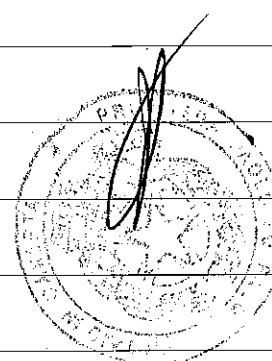
Consiglio Direttivo ed esprimere pareri; -----

b) dare il proprio parere sui bilanci preventivi e

consuntivi e deliberare, su proposta del Consiglio

Direttivo, in merito al bilancio preventivo e consuntivo; ----

c) nominare, ove necessario, il Revisore e determinarne il



relativo corrispettivo; -----

d) deliberare l'importo dell'eventuale contributo annuo dei Soci, secondo il disposto del precedente articolo 11; -----

e) deliberare, ai sensi del comma 3 del precedente articolo 9, sulla decadenza dalla qualità di Socio con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci; -----

f) suggerire ed organizzare attività per promuovere l'Ente e la sua attività; -----

g) istituire l'Organo di Controllo ed eleggere i relativi componenti; -----

h) nominare tutti i membri del Consiglio Direttivo (e, fra essi, il Presidente) e, ove necessario, revocarli e/o sostituirli; -----

i) deliberare, ai sensi del comma 2(ii) del precedente articolo 9, sulla decadenza dalla qualità di Socio con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci; -----

j) deliberare in merito a modifiche del presente Statuto aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi dei Soci; -----

k) deliberare in merito allo scioglimento dell'Ente. -----

2. I componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti dall'Assemblea Generale esclusivamente fra i Soci, salvo nel caso in cui, al momento della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, siano già avvenuta la nomina di uno o più Rappresentanti dei Sostenitori. In tal caso, uno dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà

essere scelto dall'Assemblea Generale fra i soggetti
indicati dai Sostenitori. -----

3. Laddove, durante il suo mandato, uno dei componenti del
Consiglio Direttivo perda la qualifica di Socio o, se del
caso, di Rappresentante dei Sostenitori, lo stesso dovrà
essere sostituito in conformità a quanto previsto dal
precedente punto 2 dall'Assemblea Generale che verrà, a tal
fine, convocata con la massima urgenza. -----

----- TITOLO VI -----

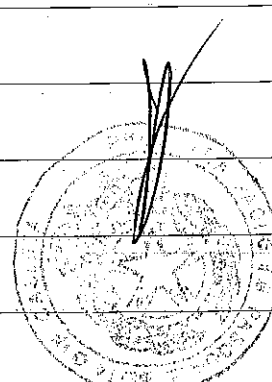
----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- Articolo 17 -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo
dell'Ente ed è investito di ogni potere di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è
costituito da almeno tre (3) componenti o quattro (4),
laddove uno dei suoi componenti debba essere scelto fra i
soggetti indicati dai Sostenitori. -----

2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, salvo revoca o
dimissioni, restano in carica per il periodo di tre (3) anni
e, una volta decaduti dalla carica, possono essere anche
rieletti. -----

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni sei
mesi con convocazione mediante lettera raccomandata, anche a
mani, o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)
spedita a tutti i membri del Consiglio Direttivo



all'indirizzo risultante dai libri sociali almeno cinque
giorni prima dell'adunanza contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle
materie da trattare. Sono considerate forme idonee per la
suddetta comunicazione anche gli invii con posta elettronica
non certificata, purché l'invio sia confermato dall'avviso
di apertura del messaggio. -----

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a
maggioranza di voti dei membri presenti. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide se vi partecipa almeno la
maggioranza dei membri. Di ogni riunione dovrà essere
redatto e sottoscritto relativo verbale come meglio
specificato nel successivo comma 5. -----

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio
Direttivo si tengano per audio e/o video conferenza, a
condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i
luoghi audio/video a cui i consiglieri potranno collegarsi,
i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere o visionare
documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio
Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il
Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della
riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

relativo verbale. -----

6. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal
Presidente e/o da un terzo dei membri in carica ogni volta
che lo si ritenga necessario. -----

7. Salvo diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo,
le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
Presidente che nominerà il segretario. -----

----- **Articolo 18** -----

Al Consiglio Direttivo spetta di: -----

a) prendere tutte le decisioni necessarie per il regolare
svolgimento delle attività dell'Ente che siano conformi allo
Scopo dell'Ente; -----

b) deliberare in merito alle domande di ammissione all'Ente; -

c) fissare e trasferire la sede dell'Ente nel territorio
nazionale; -----

d) deliberare in merito ai rapporti con altre
organizzazioni, nazionali e internazionali; -----

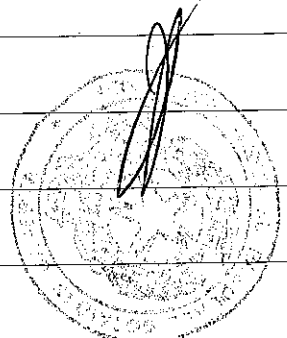
e) nominare e sciogliere commissioni di studio per problemi
riguardanti metodi, strategie, tattiche o anche per il
semplice esame di problemi inerenti allo Scopo dell'Ente; ----

f) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di
ciascun esercizio e presentarli all'Assemblea Generale; -----

g) approvare i regolamenti di cui all'articolo 6 comma 3; ----

h) vigilare e stimolare l'attività dell'Ente; -----

i) proporre all'Assemblea Generale modifiche allo Statuto,



con una deliberazione presa col voto favorevole di almeno
due terzi (2/3) dei suoi membri in carica; -----

1) provvedere per quant'altro nel presente Statuto è
previsto essere di competenza del Consiglio Direttivo. -----

TITOLO VIII

IL PRESIDENTE

Articolo 19

1. Il Presidente è il responsabile legale dell'Ente e della
relativa attività amministrativa. -----

2. Pertanto, il Presidente avrà, fra l'altro, la
responsabilità: -----

a) dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio
nazionale; -----

b) della tenuta di tutti i libri contabili obbligatori e non
obbligatori che a suo giudizio sono necessari per una
corretta e completa contabilità; -----

c) della predisposizione del bilancio preventivo e, sulla
scorta delle scritture contabili, del bilancio consuntivo. --

3. Il Presidente rappresenta l'Ente in campo nazionale e
internazionale e ne ha la rappresentanza legale nei rapporti
interni e verso i terzi. -----

4. Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale fra i
componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci e dura
in carica tre (3) anni. Il suo mandato può essere rinnovato
per altre due volte (nove anni consecutivi complessivi). ----

----- Articolo 20 -----

Il Presidente ha il diritto/dovere: -----

a) di intervento e di iniziativa nelle varie attività dell'Ente, che sovrintende e coordina, come specificato nel precedente articolo 19, e di esercitare tutte le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto; -----

b) di certificare fatti che gli sono noti sulla base di regolari comunicazioni pervenutegli per ragioni della sua carica. -----

----- Articolo 21 -----

1. Il Presidente può essere dichiarato decaduto in qualunque momento per gravi motivi morali della sua condotta o per il mancato continuato adempimento delle sue funzioni. -----

2. La procedura da seguire è quella indicata al comma 3 del precedente articolo 9 e, in tal caso, l'Assemblea Generale sarà convocata in seduta straordinaria. -----

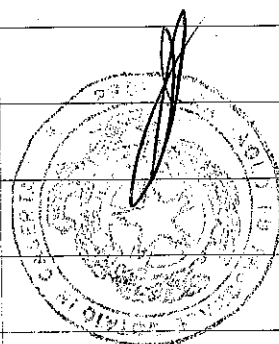
----- TITOLO IX -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

----- Articolo 22 -----

1. I componenti dell'Organo di Controllo, se esistente, sono eletti dall'Assemblea Generale anche fra i non soci dell'Ente. L'Organo di Controllo può essere costituito da uno a tre componenti effettivi e possono essere nominati da uno a due supplenti. -----

2. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica



tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. -----

----- **Articolo 23** -----

I compiti dell'Organo di Controllo sono: -----

a) vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Ente eseguendo, anche singolarmente, verifiche di cassa e contabili ogni volta che lo ritiene necessario; -----

b) riscontrare e certificare l'esattezza e la veridicità delle scritture contabili e dei bilanci consuntivi e presentare, di ciò, una relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale successiva a quella che lo ha eletto. -

----- **TITOLO X** -----

----- **PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO** -----

----- **Articolo 24** -----

1. Il patrimonio dell'Ente è formato: -----

a) da tutti i beni che per acquisti, offerte, contributi, lasciti, donazioni, raccolte fondi, attività commerciali o comunque acquisiti in proprietà dell'Ente; -----

b) dalle quote contributive dei Soci; -----

c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese erogate, salvo quanto delle eccedenze stesse non sia destinato ad integrare le entrate previste per gli anni successivi; -----

d) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione. -----

----- **Articolo 25** -----

1. Salvo quanto necessario per le piccole spese, il denaro

dovrà essere tenuto in un deposito bancario (o conto

corrente bancario) e/o in un conto corrente postale. -----

2. I prelevamenti ed i pagamenti dai conti correnti

dell'Ente possono essere effettuati, su iniziativa del

Presidente, nei limiti di quanto di seguito specificato: ----

a) a firma singola del Presidente, per operazioni di importo

inferiore o pari ad Euro 5.000,00; -----

b) a firma congiunta con un altro dei membri del Consiglio

Direttivo per operazioni di importo superiore ad Euro

5.000,00, senza limitazione alcuna. -----

----- Articolo 26 -----

1. Tutti gli atti non differibili che eccedono l'ordinaria

amministrazione verranno presentati dal Presidente al

Consiglio Direttivo che prenderà la propria decisione

all'unanimità dei suoi componenti. -----

2. Le decisioni per gli investimenti di capitale sono

deliberate dal Consiglio Direttivo. -----

----- Articolo 27 -----

1. Ogni esercizio finanziario avrà durata di dodici mesi e

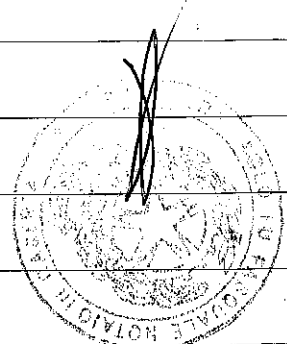
si chiuderà il trentuno dicembre di ogni anno, eccetto il

primo che avrà durata fissata nell'atto costitutivo. -----

2. Chiuso l'esercizio finanziario, il Presidente ha tempo

quattro mesi per preparare il bilancio consuntivo da

presentare al Consiglio Direttivo. -----



3. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato

definitivamente dall'organo competente non oltre nove mesi

dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale

si riferisce. -----

4. L'Ente deve tenere tutti i libri contabili richiesti

dalla legge e la contabilità che registri le somme ricevute

o versate dall'Ente, con l'indicazione delle singole

operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà, credito,

debito dell'Ente. -----

5. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi

delle attività tra i Soci, nonché di avanzi di gestione,

fondi o riserve durante la vita dell'Ente e, in ogni caso,

l'Ente fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del

Codice del Terzo Settore, per la parte riguardante le

associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge. -----

6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito e

impiegato a favore delle attività di interesse generale

conformi allo Scopo dell'Ente. Il Consiglio direttivo, in

osservanza dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo

Settore, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di

attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo

Settore, del loro carattere secondario e strumentale nei

documenti di bilancio. -----

7. Laddove risulti obbligatorio ai sensi di legge, la

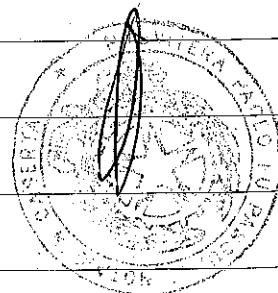
gestione dell'Ente è controllata da un revisore dei conti, iscritto al registro dei Revisori Contabili o una società di revisione contabile ("Revisore"). Il Revisore viene nominato ogni tre anni dall'Assemblea Generale e deve esaminare, almeno una volta all'anno, i conti dell'Ente mentre, le procedure amministrative adottate nella prassi sono sottoposte almeno una volta ogni cinque anni all'esame del Revisore. Le risultanze di tale esame saranno messe a disposizione del Consiglio Direttivo o, ove nominato, dell'Organo di Controllo, i quali dovranno riferire alla prima Assemblea Generale. -----

8. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Ente è tenuto alla predisposizione del bilancio sociale e agli obblighi di pubblicazione di detto bilancio e dei dati ivi previsti di cui all'art.14, comma 1 e 2, del Codice del Terzo Settore. --

7. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto ad adempiere a detti obblighi di pubblicità e previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore e, a tal fine, può avvalersi di propri incaricati e fiduciari. -----

----- Articolo 28 -----

1. I redditi netti e di patrimonio dell'Ente comunque derivati allo stesso, dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento dello Scopo dell'Ente come esposti in questo Statuto. -----



2. Nessuna porzione di questi redditi potrà mai essere pagata o ceduta direttamente o indirettamente sotto forma di dividendo o di "bonus" o di vantaggio ai Soci. -----

----- **TITOLO XI** -----

--- **MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** ---

----- **Articolo 29** -----

1. L'iniziativa di modifiche del presente Statuto può essere presa dal Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei suoi componenti, o da almeno la metà più uno dei Soci. -----

2. La formulazione articolata della modifica deve essere presentata all'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria con almeno quindici (15) giorni di preavviso con comunicazione contenente anche una dettagliata relazione sul motivo della modifica proposta. -----

3. La deliberazione della modifica non deve essere generica ma deve indicare con precisione il nuovo testo, dove va inserito o quale testo dello Statuto abolisce e/o sostituisce. -----

4. La modifica sarà approvata con una deliberazione che abbia il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei componenti l'Assemblea Generale. -----

5. In ogni caso l'articolo 3 comma 2, l'articolo 4, l'articolo 9 comma 1, l'articolo 28, l'articolo 30 comma 4 non possono mai essere modificati. -----

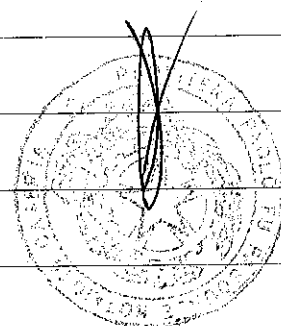
----- Articolo 30 -----

1. L'Ente può essere sciolto per disposizione di legge o per volontà dei Soci. In quest'ultimo caso lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti convocati in seduta straordinaria.

2. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea Generale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori (di seguito "Organo di Liquidazione") e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio, fissando i criteri che l'Organo di Liquidazione deve seguire e la destinazione del patrimonio da cedere ad una o più istituzioni avente scopi similari e/o settoriali e/o complementari.

3. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere dell'Ufficio Statale del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

4. In nessun caso il patrimonio può essere distribuito tra



i Soci, i membri del Consiglio Direttivo o devoluto ai dipendenti della stessa. -----

----- TITOLO XII -----

----- DISPOSIZIONE GENERALI E FINALI -----

----- Articolo 31 -----

1. Il nome dell'Ente non può essere usato se non nella normale attività dell'Ente secondo i piani approvati dal Consiglio Direttivo. -----

2. Per motivi diversi da quanto stabilito nel comma precedente, il nome dell'Ente può essere usato solo su preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale deve essere fatta richiesta illustrandone le ragioni. -----

3. I piani per la ricerca di fondi per le attività dell'Ente devono essere preventivamente concordati col responsabile di questo settore di attività il quale dovrà informare il Consiglio Direttivo che può riservarsi di decidere in merito. -----

----- Articolo 32 -----

1. Le cariche di Presidente e membro del Consiglio Direttivo previsti nel presente Statuto sono a titolo gratuito. Tutte le altre cariche e gli incarichi previsti nel presente Statuto si presumono a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea Generale. -----

2. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso a piè di lista di

documentate spese sostenute per ragioni delle cariche che il
Presidente provvederà a saldare. -----

----- **Articolo 33** -----

1. Negli organi collegiali le votazioni sono fatte per voto
palese. -----

2. Qualora non siano previste maggioranze diverse, le
deliberazioni degli organi collegiali vengono prese a
maggioranza assoluta dei componenti. -----

3. Le riunioni degli organi collegiali in prima
convocazione sono valide quando sono presenti almeno i due
terzi (2/3) dei loro componenti. -----

4. In seconda convocazione, da tenersi non prima che siano
trascorse quarantotto ore ma non oltre sette giorni, le
riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e
le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta
dei presenti, a meno che non siano previste maggioranze
diverse dal presente Statuto. -----

----- **Articolo 34** -----

Ogni volta che nel presente Statuto si usano i termini
"anno" e "annuo", gli stessi devono essere intesi in
riferimento all'anno di attività dell'Ente che va dal primo
gennaio di ogni anno solare al trentuno dicembre del
medesimo anno. -----

----- **Articolo 35** -----

In caso di morte, impedimento grave e/o permanente,

dimissioni del Presidente, ne assume la carica il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo fino alla prima riunione dell'Assemblea Generale che verrà convocata con la massima urgenza al fine di nominare il nuovo componente del Consiglio Direttivo e scegliere il nuovo Presidente.

----- Articolo 36 -----

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice degli Enti del Terzo Settore.

Firmato: -----

Bosio Francesco -----

Capone Carlo -----

Gianpaolo Mastroianni -----

Giovanni Traettino -----

Notaio Paolo Provitera con il sigillo -----

La presente copia, redatta con sistema elettronico su diciassette fogli, riproduce esattamente quanto contenuto nell'originale.

Si rilascia per uso: consentito

Caserta, li 10 LUG. 2025

Paolo Provitera

